

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 2 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Carboni, Castagnetti, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Floresta, Foti, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giuseppe Gianni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Nesi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rosato, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Di Luca, Dozzo, Fini, Floresta, Foti, Fragalà, Galati,

Gasparri, Ghiglia, Giuseppe Gianni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Nesi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBONI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria » (5468);

D'AGRÒ: « Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori » (5469);

IANNUZZI ed altri: « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici » (5470).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 2 dell'articolo 72, del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del "nonnismo" » (5443) *Parere delle Commissioni I e IV;*

PERROTTA: « Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva » (5444) *Parere delle Commissioni I e IV.*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 » (5389) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 » (5422) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI.*

#### *V Commissione (Bilancio):*

S. 3182. — « Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004 » (approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (5427) *Parere delle Commissioni I, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VII Commissione (Cultura):*

PAPINI ed altri: « Riconoscimento del carattere nazionale alla "Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" e al "Parco storico di Monte Sole" » (5318) *Parere delle*

*Commissioni I, IV, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

VIANELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto » (5418) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 26 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 278).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

### **Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 10 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PETRELLA n. 9/4447/40, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente l'estensione della disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento, TURCO ed altri n. 9/4489/114 e SERENI ed altri n. 9/4489/128, accolti come raccomandazione dal Governo nella

seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti misure volte a favorire i ricongiungimenti familiari.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettere dell'11 novembre 2004, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: FONTANINI ed altri n. 9/4347/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2004, RUZZANTE ed altri n. 9/4347/2, CAPARINI ed altri n. 9/4347/3, PAROLO ed altri n. 9/4347/4, ROSATO ed altri n. 9/4347/5 e MOLINARI n. 9/4347/6, accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali per il triennio 2005-2007 (doc. n. CII n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2004, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata in merito al disegno di legge: S. 3196. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*approvato dal Senato*) (5454).

Tale parere è stato trasmesso alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

al dottor Salvatore Glorioso l'incarico di responsabile della struttura di missione « Progetto opportunità delle regioni in Europa » nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento affari regionali;

*alla II Commissione permanente (Giustizia):*

alla dottoressa Floretta Rolleri l'incarico di direttore generale della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali):*

al dottor Donato Greco l'incarico di direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 25 novembre 2004, a pagina 3, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « e depenalizzazione » sono soppresse.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° dicembre 2004, a pagina 4, prima colonna, la proposta di legge 5465 è presentata dai deputati Damiani ed altri, e non dai deputati Lenza ed altri, come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2742 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (5179-A/R)**

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi diciotto mesi per lo smaltimento scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e ventiquattro mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa ».

**6. 01.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita con sede in Roma la CONSOB. La Commissione ha in Milano la sede della Direzione generale ».

**8. 97.** Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. È istituito il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Associazioni dei soggetti vigilati in proporzione ai contributi dagli stessi versati. I membri del Collegio dei revisori devono avere le stesse caratteristiche dei commissari e non devono far parte di organi sociali di soggetti vigilati. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il controllo del Collegio dei revisori della CONSOB concerne l'efficienza e la correttezza della gestione finanziaria e amministrativa dell'Autorità, con esclusione di ogni delibera relativa all'attività di vigilanza.

**8. 96.** Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

**14. 30.** Quartiani.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) — 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica

prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati

annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

**15. 01.** Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Ruggia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

*ART. 27. (Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204). — 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare ».

**26. 02.** Cosentino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (*Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;

b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

**26. 03.** Cosentino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (*Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive*). — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.

**26. 05.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27 — 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole « di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

**26. 010.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (*Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE*). — 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, le parole: « di qualsiasi genere » sono sostituite dalle seguenti:—« di I°, II°, III°, IV° e V° categoria, gruppo A) e gruppo B), »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « dal Questore » sono aggiunte le seguenti: « , nonché materie esplodenti di V° categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità »;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di V° categoria, gruppo D) e gruppo E) ».

**26. 014.** Governo.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 2)****PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****NULLA OSTA**

sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 3-A.R.

**(A.C. 5179-A/R — Sezione 3)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

sia soppresso l'articolo 18, in quanto non viene quantificato l'onere derivante dalle relative disposizioni e la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, nell'attuale formulazione, appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito;

nonché con la seguente condizione: si inseriscano fra le direttive richiamate al comma 4 dell'articolo 1, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 14, allo scopo di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 3, con specifico riferimento ai costi connessi all'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi;

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 4.50, 8.19, 8.14, 8.95, 8.96, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14, 14.15, 14.16, 14.20, 14.23, 14.27, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.19, 15.21, 15.16, 15.17, 15.18, 16.2, 20.1, 20.7, 20.10, 20.27, 23.1 e sui subemendamenti 0.20.25.1, 0.20.25.2, 0.20.27.1 nonché sugli articoli aggiuntivi 15.01, 19.01, 19.02, 24.01, 24.02 e 26.03;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento:*

**NULLA OSTA**

sull'articolo 18 del disegno di legge, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*il comma 2 sia sostituito dal seguente:*

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

preso atto che il recepimento delle direttive richiamate negli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo potrebbe comportare adempimenti aggiuntivi di carattere amministrativo e che, in assenza di relazione tecnica, non risulta chiaro in che misura le amministrazioni competenti possano farvi fronte con le risorse a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato che i medesimi emendamenti dispongono il recepimento delle direttive richiamate esclusivamente mediante inclu-



sione delle stesse rispettivamente negli allegati A e B senza indicare specifici criteri e principi direttivi, fra i quali avrebbe potuto essere eventualmente inserita una clausola di invarianza;

considerato che l'attuazione delle medesime direttive richiede una accurata istruttoria anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario, quale può essere assicurata ai sensi del comma 4, articolo 1 del provvedimento in esame;

preso atto delle affermazioni del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per cui non è stata acquisita una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dall'articolo 18 e considerata l'esigenza di garantire che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;

rilevato, con riferimento all'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, la inidoneità delle disposizioni di cui al comma 4 ad assicurare adeguata copertura ad eventuali nuovi o maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivanti dal medesimo articolo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo,

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 4, siano inserite le direttive 2003/122/Euratom, 2004/38/CE e 2004/101/CE.

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 26.013,

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*il comma 4 sia sostituito dal seguente:*

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 18.1 e sui subemendamenti 0.26.011.2, 0.26.011.7;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.

*Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 18 in data 3 novembre 2004, nonché il parere reso, nella medesima data, sull'emendamento 18.1.*

#### (A.C. 5179-A/R – Sezione 4)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

#### ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente

legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

## ALLEGATO A

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalle direttive 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

## ALLEGATO B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze gb-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.